

ISTRUZIONI PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALL'AZIONE 4.14.A “PROGETTI LOCALI” DELLA MISURA 4.14 “PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI” — PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA 2000/2006 – FONDO FEOGA – REGOLAMENTO (CE) 1257/99 DEL 17 MAGGIO 1999 E SS.MM.II.

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI¹

- Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994 (e ss.mm.ii.);
- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (e ss.mm.ii.);
- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (e ss.mm.ii.);
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000;
- Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 (e ss.mm.ii.);
- Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002;
- Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004;
- Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004;
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000/2006;
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/11 del 5 maggio 2006, concernente “Reg. CE 1257/99 - POR 2000/2006 (Fondo Feoga) - Misura 4.14 “Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali” – Azione 4.14.a “Progetti Locali”– Valorizzazione turistica del patrimonio rurale - Approvazione direttive per l'azione amministrativa e per la gestione delle operazioni di finanziamento - UPB S06.051 - Cap. 06363.00 e 06364.00”.

2. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

2.1 Realizzazione di Progetti locali per la promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (di seguito denominati “Progetti locali”) finalizzati a consolidare e qualificare il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico e naturalistico mediante specifiche azioni.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

3.1 L'Azione 4.14.a trova applicazione esclusivamente nel territorio dei “centri minori” della Sardegna. A tal fine si considerano “centri minori” i piccoli Comuni con popolazione residente censita al 2001 inferiore a 3.000 abitanti che presentano le seguenti condizioni:

- localizzazione nelle zone collinari interne e montane della Sardegna, secondo la classificazione ISTAT per zona altimetrica;
- oppure caratterizzati, alla data del Censimento della popolazione del 2001, da tutte le seguenti condizioni:
 - densità demografica inferiore alla media regionale (67,7 abitanti/kmq), tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore all'11% (doppio della media comunitaria – EU 25) al 2001, indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione residente censita al 21 ottobre 2001 di 65 anni e più e la popolazione residente censita al 21 ottobre 2001 di 0-14

¹ I regolamenti del Consiglio e della Commissione UE richiamati sono disponibili nel sito <http://eur-lex.europa.eu/>. Le versioni integrali del POR Sardegna 2000/2006 e del Complemento di programmazione sono disponibili nel sito web della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it/regione/programmazione_europea/2000-2006/.

Azione 4.14.a “Progetti locali” – Misura 4.14 del POR Sardegna 2000/2006

anni) superiore al dato medio regionale (116,05), variazione negativa (inferiore a zero) della popolazione residente censita al 20 ottobre 1991 e popolazione residente censita al 21 ottobre 2001.

3.2 L'elenco dei “centri minori” della Sardegna che rispondono alle predette condizioni è riportato nell'Allegato n. 1.

4. PORTATA FINANZIARIA

4.1 Le risorse finanziarie pubbliche programmate a sostegno della realizzazione dei “Progetti locali” di cui all'Azione 4.14.a ammontano a complessivi euro 32.000.000,00 di spesa pubblica (di cui euro 16.000.000 di quota Feoga).

4.2 Qualora l'entità delle risorse finanziarie richieste per l'attuazione degli interventi approvati sia inferiore agli stanziamenti previsti, potrà essere disposta, previo decreto Assessoriale, la riapertura dei termini di presentazione delle domande.

5. BENEFICIARI FINALI (SOGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE)

5.1. I singoli Comuni o loro Consorzi provvederanno alla predisposizione, presentazione e realizzazione dei Progetti locali.

5.2 Il Comune o il Consorzio di Comuni proponente opererà come “Beneficiario finale” (come definito dall'art. 9, 1° comma lett. I del Reg. CE 1260/99), sia per gli interventi pubblici su beni di cui ha la disponibilità sia per interventi dei soggetti privati preventivamente raccolti e selezionati con procedura di evidenza pubblica dallo stesso Comune o dal Consorzio di Comuni proponente ai fini dell'inserimento nel Progetto locale.

Conseguentemente l'Ente beneficiario finale, in caso di approvazione del Progetto locale, è responsabile delle attività di gestione e controllo delle singole operazioni ed a tal fine, con la semplice presentazione dell'istanza di finanziamento si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti il monitoraggio, la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del Progetto locale finanziato, garantendo altresì durante tutto il ciclo di vita del Progetto locale la regolare alimentazione (immissione dati) nel sistema informatizzato di raccolta dati.

5.3 Gli impegni che l'Ente Beneficiario finale assume sin dalla presentazione dell'istanza di finanziamento del Progetto locale sono riportati nell'Allegato n. 2.

6. IL PROGETTO LOCALE: CONTENUTI, MASSIMALI, TIPOLOGIE ED INVESTIMENTI AMMISSIBILI, DESTINATARI FINALI E INTENSITÀ MASSIMA DEGLI AIUTI

6.1 Coerentemente con il CdP, i Progetti locali dovranno comprendere investimenti per ognuna delle seguenti sub azioni a), b) e c):

a) Restauro conservativo di aree e siti di particolare interesse storico – culturale, ambientale e paesaggistico, finalizzato a migliorare la fruibilità e l'attrattività turistica del patrimonio storico – culturale, ambientale e paesaggistico del territorio rurale.

b) Realizzazione di centri di informazione, di percorsi e di itinerari turistici finalizzati alla promozione delle attività artigianali locali e tipiche e delle emergenze turistiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio rurale.

c) Recupero di centri e di case rurali per la valorizzazione turistica degli stessi, finalizzato alla conservazione e al recupero del patrimonio rurale, all'incremento della ricettività turistica nelle aree rurali, al miglioramento dei redditi e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il Progetto locale è pertanto composto da più interventi coerenti tra loro e funzionali alla strategia di sviluppo rurale proposta.

6.2 Nella tabella A di cui all'Allegato n. 3, per ciascuna sub azione di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sono descritti gli investimenti ammissibili, i destinatari finali, l'intensità massima degli aiuti e la spesa massima ammissibile.

6.3 Ciascun Comune, o Consorzio di Comuni, potrà presentare domanda di finanziamento di un solo Progetto locale.

6.4 Il finanziamento pubblico totale massimo concedibile per ogni Progetto locale è stabilito in 1.000.000,00 di euro qualora il progetto sia proposto da un Comune singolo. Nel caso in cui il Progetto locale venga presentato da un Consorzio di Comuni, il finanziamento pubblico potrà essere elevato ad 1.200.000,00 euro per ogni singolo Comune consorziato fino a un massimo di 6.000.000,00 euro per Progetto locale.

6.5 Per maggiore chiarezza si specifica che:

- l'intensità massima degli aiuti è espressa in percentuale sul totale degli investimenti ammissibili;
- per aiuto si intende il contributo pubblico sul costo totale complessivo ammissibile;
- per la definizione di imprenditore agricolo e di azienda agricola si fa riferimento agli articoli 2135 e 2555 del Codice civile.

6.6 Si dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- Per l'ammissibilità a finanziamento, il patrimonio edilizio rurale non deve essere stato oggetto:
 - di precedenti interventi di ristrutturazione che ne abbiano alterato irreversibilmente i caratteri originari;
 - di domanda di condono edilizio.
- Per quanto riguarda il recupero di edifici ed insediamenti rurali e tradizionali l'ammissibilità alle agevolazioni è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) che gli edifici e gli insediamenti oggetto di intervento, risultino realizzati tra il XIII e la prima metà del XX secolo e siano testimonianza significativa della storia delle popolazioni rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio;
 - b) che siano presenti le strutture portanti originarie in muratura di pietra, e/o tufo e/o arenaria, e/o mattoni (cotti o crudi);
 - c) che le altezze interpiano non siano state modificate;
 - d) che la distribuzione interna non abbia subito modifiche nelle murature portanti;
 - e) che tutti gli interventi di recupero/restauro conservativo siano realizzati con materiali e tipologie di intervento compatibili con la struttura stessa e con l'ambiente e il paesaggio in cui sono inseriti i manufatti e gli spazi, nel rispetto delle “specifiche tecniche” riportate nell'Allegato n. 4.
- Gli interventi proposti dovranno conformarsi alle linee di indirizzo contenute nel piano paesaggistico regionale ed in particolare:
 - a) dovrà essere svolto un attento esame della situazione al contorno, con particolare riferimento alla morfologia dei luoghi ed ai caratteri architettonici degli eventuali edifici esistenti e circostanti che costituiscono elementi consolidati del paesaggio;

Azione 4.14.a “Progetti locali” – Misura 4.14 del POR Sardegna 2000/2006

- b) l'aspetto esterno dei manufatti deve ispirarsi al colore delle terre, delle rocce o degli eventuali edifici del paesaggio rurale, evitando cromatismi incompatibili con il paesaggio circostante;
- c) le murature a secco, costituendo elementi caratteristici del paesaggio rurale, dovranno essere salvaguardati attraverso il recupero con materiali e tecniche tradizionali.
- In nessun caso saranno ammesse a finanziamento tipologie di intervento previste da altre Misure del POR Sardegna 2000–2006. A tal fine, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Fondo FEOGA e dal Fondo FESR, si individua una stretta connessione con le seguenti misure:
 - Misura 4.11 “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità”,
 - Misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini”,
 - Misura 4.20 “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura”,
 - Misura 4.5 “Potenziare e qualificare l'industria turistica”,
 - Misura 1.5 “Rete ecologica regionale”,
 - Misura 2.1 “Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici.
 - Poiché nel caso di investimenti privati si applica la regola “de minimis” di cui al Reg. CE 69/2001, secondo il quale l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un medesimo soggetto non può superare 100.000,00 Euro su un periodo di tre anni, si stabilisce quanto segue: qualora il volume di investimento previsto dal progetto approvato determini, attraverso l'applicazione delle percentuali massime di cui all'Allegato n. 3 (Tabella A), un importo superiore al contributo massimo concedibile secondo la regola “de minimis”, l'importo in esubero sarà a totale carico del destinatario dell'aiuto, che dovrà in ogni caso realizzare tutti gli investimenti proposti ed autorizzati, che saranno oggetto di accertamento di regolare esecuzione. In ogni caso gli aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE 69/2001 non potranno essere concessi oltre il periodo di validità del medesimo regolamento, salvo proroghe e/o adozione di un nuovo regolamento di esenzione da parte dell'Unione europea.
 - I beni immobili oggetto di intervento sono vincolati a decorrere dalla data di liquidazione a saldo per almeno 10 anni all'utilizzo previsto dall'intervento ammesso all'aiuto, mentre per i beni mobili e le attrezzature tale vincolo è ridotto a 5 anni.
 - Nel caso di investimenti (pubblici e privati) relativi ad immobili non in proprietà, la durata residuale del contratto che legittima il possesso degli immobili oggetto di intervento dovrà essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione d'uso, maggiorato del tempo occorrente per la realizzazione degli interventi, a partire dalla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento del Progetto locale.

7. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

7.1 Per la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applica il principio che le stesse sono riconosciute solo se sostenute dopo la data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento del Progetto locale. In generale, saranno ritenute ammissibili al finanziamento le spese previste dal regolamento (CE) n. 448/2004.

7.2 Al riguardo si specifica che:

a) Non sono comunque ammissibili le spese per l'acquisto di terreni ed immobili, l'acquisto di mezzi di trasporto e di materiale usato, i contributi in natura, la locazione finanziaria e gli ammortamenti di immobili o attrezzature.

b) Le spese generali relative al Progetto Locale non possono superare il 12% dell'importo totale approvato, secondo la seguente articolazione:

- massimo 2% dell'importo totale approvato per spese generali relative alla preparazione, redazione e attuazione del Progetto locale (esclusi studi e ricerche collaterali);

- massimo 10% del costo totale degli investimenti realizzati per spese generali relative ai singoli interventi inseriti nel Progetto locale.

Nelle spese generali potranno essere comprese le spese relative a consulenze, acquisizione di brevetti, acquisizione di licenze/autorizzazioni, fidejussioni, apertura e gestione del conto bancario o postale vincolato, prestazioni professionali e relative parcelle redatte sulla base delle tariffe professionali vigenti per la progettazione, direzione lavori e collaudi di legge, effettuati da professionisti abilitati.

c) La spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo dei singoli investimenti è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti i rispettivi costi unitari indicati nel Prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Sardegna vigente al momento della presentazione del Progetto locale. A sostegno dei prezzi delle voci che non trovano riscontro nel suddetto prezzario devono essere allegati i preventivi di almeno tre ditte concorrenti e un quadro di raffronto nel quale siano evidenziate le ragioni della scelta che dovrà essere fondata sul criterio delle più favorevoli condizioni economiche (Prezzo). In caso contrario, la scelta dovrà essere adeguatamente illustrata e motivata. In fase di realizzazione del progetto l'assegnazione della fornitura può essere fatta a favore di una ditta la cui offerta non sia tra quelle allegate alla domanda, sempre che non sia a svantaggio della qualità. E' altresì consentito optare a favore di un'offerta anche economicamente meno vantaggiosa, a parità di caratteristiche costruttive e di prestazioni, fermo restando l'implicito impegno del beneficiario ad accollarsi totalmente la parte di spesa eccedente rispetto a quella fissata in sede di approvazione del progetto. All'ufficio istruttore è riservata la facoltà, qualora insorgesse il dubbio sull'autenticità o veridicità dei preventivi, di acquisire informazioni presso le Ditte intestatarie o di esigere le referenze. Qualora alla domanda fossero allegati meno di tre preventivi, il progettista deve dimostrare che è stato impossibile reperire la prescritta terna.

d) Qualora alcuni lavori edili fossero di difficile valutazione a misura ed a fatture, è consentita la contabilizzazione mediante liste in economia sottoscritte dal direttore dei lavori e le fatture di acquisto dei materiali.

8. PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO LOCALE

8.1 Predisposizione del Progetto Locale

8.1.1 I Comuni o i Consorzi di Comuni, predispongono il Progetto locale da proporre alla Regione.

8.1.2 Il Progetto locale può prevedere oltre che la realizzazione di investimenti pubblici di diretta pertinenza del Comune o del Consorzio di Comuni proponente, anche il finanziamento di investimenti privati.

8.1.3 La raccolta dei singoli interventi presentati da soggetti privati e la relativa selezione devono essere effettuate dal Comune o dal Consorzio di Comuni proponente con procedura di evidenza pubblica, che

preveda sia una verifica amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi e della conformità degli interventi proposti con le finalità della Azione 4.14.a, sia l'attribuzione di priorità con apposita graduatoria alle sole iniziative che siano coerenti con quanto indicato nelle presenti disposizioni e che ottemperino in modo ottimale alla strategia ed ai contenuti del Progetto locale.

8.1.4 In ogni caso, le opportunità offerte dal Progetto locale, qualora il Comune o il Consorzio di Comuni intenda attivare iniziative dei privati, dovranno essere pubblicizzate almeno attraverso affissione all'Albo Pretorio dei Comuni di apposito Avviso per la presentazione delle domande di adesione redatte su modello conforme all'Allegato n. 5, contenenti a pena di esclusione:

- lo stato della progettazione, le date previste di avvio e conclusione lavori;
- l'elenco delle autorizzazioni e concessioni da richiedere e quelle già rilasciate ai sensi della normativa vigente;
- la dichiarazione di impegno alla realizzazione dell'intervento e di accettazione delle condizioni derivanti dai provvedimenti emessi dall'Amministrazione regionale per il finanziamento del Progetto locale.

8.1.5 Il Progetto locale è formato dai documenti e dagli elaborati indicati al successivo paragrafo 8.2.

8.2 Presentazione delle domande e della relativa documentazione

8.2.1 Le domande di finanziamento dei singoli Progetti locali, da predisporre in carta semplice su modello conforme all'Allegato n. 6, complete della documentazione amministrativa e tecnica di seguito descritta, devono essere presentate a mezzo raccomandata A/R o Posta Celere entro e non oltre il termine perentorio del 60° giorno (compreso) dalla data di pubblicazione di apposito Avviso su tre dei quotidiani regionali a maggiore tiratura, o essere consegnate a mano entro le ore 13.00 dello stesso giorno al seguente indirizzo:

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno n. 4 – 09126 CAGLIARI

8.2.2 Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere apposta la dicitura:

POR Sardegna 2000/2006 – Asse IV – Azione 4.14.a – Avviso pubblico per la presentazione delle domande per il finanziamento dei “Progetti locali”.

8.2.3 Domanda e relativi allegati debbono essere prodotti in triplice copia (originale e due copie).

8.2.4 Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell'Avviso. Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza.

8.2.5 Le domande presentate dopo i termini stabiliti non verranno prese in considerazione.

8.2.6 In caso di coincidenza del termine di scadenza con un giorno festivo, il medesimo termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

8.2.7 L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

8.2.8 Le domande di finanziamento dei Progetti locali potranno essere presentate dai singoli Comuni della Sardegna elencati nell'Allegato n. 1 o da loro Consorzi.

8.2.9 La domanda di finanziamento deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale del Comune o del Consorzio di Comuni. Ai sensi del DPR 445/2000, la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità valido.

8.2.10 Alla domanda dovrà essere allegato il Progetto locale, costituito da:

a) Deliberazione dell'organo statutariamente competente, con la quale:

- si approva il Progetto locale (compresi i singoli interventi inclusi) e la relativa previsione di spesa,
- si attesta la conformità degli interventi pubblici e privati inseriti nel Progetto locale con quanto previsto dal POR Sardegna 2000/2006, dal relativo Complemento di Programmazione, dalle direttive regionali e dagli strumenti urbanistici vigenti,
- si nomina il Responsabile Unico del Procedimento,
- si dà mandato al Rappresentante legale di inoltrare la domanda di finanziamento del Progetto locale e, nel caso di approvazione e finanziamento dello stesso, si accettano le condizioni e gli impegni contenuti nelle presenti disposizioni (compresi quelli riportati nell'Allegato n. 2).

In caso di Consorzio di Comuni alla domanda dovrà essere allegato l'Atto costitutivo e lo Statuto dello stesso Consorzio.

b) Elenco dei piccoli Comuni dove sono localizzati gli interventi inclusi nel Progetto locale proposto (solo in caso di Consorzio di Comuni).

c) Relazione, redatta secondo lo schema conforme all'Allegato n. 7, che illustri in modo esauriente lo stato attuale del territorio oggetto di intervento, la strategia di sviluppo rurale del territorio proposta con il “Progetto locale”, gli investimenti previsti, la loro valenza, i costi e tutti gli elementi necessari per l'ammissibilità e la valutazione. In particolare la relazione dovrà fornire, le seguenti informazioni:

- denominazione del Progetto locale e soggetto proponente;
- descrizione della situazione infrastrutturale dell'area, delle emergenze ambientali, turistiche, storico-culturali e paesaggistiche;
- descrizione della situazione socio-economica dell'area, con particolare riguardo alla consistenza e composizione della popolazione residente, densità e movimento anagrafico a partire dal 2001, all'occupazione per settore di attività economica, al numero di imprese, di cui agricole e forestali, con l'indicazione del numero degli addetti;
- analisi dei punti di forza e di debolezza dell'area interessata dal Progetto locale;
- obiettivi e strategia del Progetto locale, in termini di sviluppo di attività imprenditoriali, incremento di presenze turistiche atteso, incremento occupazionale a regime (maschile e femminile) previsto;
- descrizione e costi degli investimenti pubblici inclusi nel Progetto locale (per ogni intervento pubblico, inserito nel Progetto locale, alla relazione dovrà essere allegata apposita scheda descrittiva);
- descrizione e costi degli investimenti privati eventualmente inclusi nel Progetto locale (per ogni intervento proposto da privati, inserito nel Progetto locale, alla relazione dovrà essere allegata copia conforme della domanda di adesione al Progetto locale);
- costo totale del Progetto locale e contributo richiesto;
- descrizione delle sinergie degli investimenti pubblici con gli investimenti privati (se previsti);
- valenza storico-culturale ed ambientale-paesaggistica degli interventi previsti nel Progetto locale e connessione con le tradizioni e le valenze peculiari del luogo;
- descrizione del livello di coerenza con i progetti integrati territoriali di cui al cap. 1.6.3 del Complemento di programmazione del POR Sardegna 2000/2006 definiti dall'Amministrazione regionale;
- tempi di realizzazione del Progetto locale, secondo apposito cronoprogramma;

- organizzazione per la gestione e attuazione del Progetto locale: adeguatezza delle strutture tecnico-amministrative (numero di addetti, professionalità coinvolte e mansioni affidate in relazione agli impegni dell'Ente beneficiario finale in caso di approvazione e finanziamento del Progetto locale).
- d) Cartografia in scala adeguata, con indicazione della superficie territoriale interessata e ubicazione dei siti oggetto di intervento;
- e) Attestazioni del Responsabile unico del procedimento (redatte secondo lo schema conforme all'Allegato n. 8) in ordine alla sussistenza delle caratteristiche di ammissibilità al finanziamento dei singoli interventi sia pubblici che privati.
- f) Dichiarazione a firma del Rappresentante legale dell'Ente beneficiario finale (redatta secondo lo schema conforme all'Allegato n. 9) con la quale si accettano, in caso di approvazione del Progetto locale, le condizioni e gli impegni contenuti nelle presenti disposizioni.

8.3 Selezione dei Progetti locali e formazione delle graduatorie

8.3.1 I Progetti locali saranno selezionati da un'apposita Commissione interassessoriale formata da sette componenti (e sette supplenti), di cui due dell'Autorità di Gestione del POR (di cui uno con funzioni di Presidente), uno della Direzione Generale dell'Agricoltura, uno della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, uno dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, uno dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e uno dell'Assessorato del Turismo. I nominativi dei componenti saranno formalizzati con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura su indicazione delle Strutture coinvolte.

8.3.2 Ai fini della selezione alla Commissione è riservata la facoltà di chiedere chiarimenti relativi alla documentazione presentata, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di ricezione della richiesta, pena l'esclusione della domanda che in tal caso verrà dichiarata inammissibile. La richiesta di chiarimenti interromperà la procedura di selezione della domanda fino a quando non perverranno i chiarimenti richiesti (supportati eventualmente da atti e documenti pertinenti) e comunque, per il periodo dei suddetti quindici giorni.

8.3.3 I Progetti locali verranno selezionati dalla Commissione nella loro globalità e la valutazione delle proposte ammesse si concluderà con l'emissione di un giudizio motivato e la predisposizione della graduatoria entro 90 giorni dall'insediamento.

8.3.4 Sulla base di quanto previsto dal CdP i Progetti locali saranno selezionati sulla base dei criteri di seguito riportati.

A. Criteri di ammissibilità

Saranno considerati ammissibili a finanziamento esclusivamente i Progetti locali che prevedono interventi localizzati all'interno del territorio comunale dei “centri minori” come definiti al precedente paragrafo 3 e che rispondono ai seguenti criteri:

- Completezza della documentazione (rispetto a quanto richiesto al precedente paragrafo 8.2): al fine di accelerare al massimo l'iter di realizzazione della Misura 4.14 e di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'UE, le domande che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse alla fase di selezione di cui alla successiva lettera B “Criteri di valutazione”;

Azione 4.14.a “Progetti locali” – Misura 4.14 del POR Sardegna 2000/2006

- Coerenza del Progetto locale con gli obiettivi della Misura 4.14 – Azione 4.14.a “Progetti locali”, come definiti dal Complemento di Programmazione del POR Sardegna e le indicazioni fornite dalle presenti disposizioni;
- Compatibilità delle prospettive di realizzazione con i tempi del POR Sardegna 2000/2006: previsione nel cronoprogramma della completa realizzazione del Progetto locale entro 18 mesi dalla comunicazione del provvedimento di approvazione del Progetto locale e comunque non oltre il 30.06.2008;
- Affidabilità dell'organizzazione della gestione attuativa in termini di adeguatezza delle strutture tecnico-amministrative: numero di addetti, professionalità coinvolte e mansioni affidate in relazione agli impegni del Beneficiario finale in caso di approvazione e finanziamento del Progetto locale.

B. Criteri di valutazione

Le proposte valutate ammissibili saranno poste in graduatoria secondo l'ampiezza degli interessi agricoli e rurali coinvolti, misurata attraverso i seguenti criteri di priorità:

- Grado di integrazione degli investimenti pubblici rispetto agli investimenti privati: punti 1 per ciascun intervento privato coerentemente inserito nel Progetto locale, fino ad un massimo di punti 5 per l'intero Progetto locale;
- Livello di cantierabilità del progetto locale: punti 2 per ciascun intervento previsto nel Progetto locale corredato da progettazione esecutiva, fino ad un massimo di punti 10 per l'intero Progetto locale;
- Numero complessivo di giovani (di età inferiore ai 40 anni, al momento della presentazione della domanda di adesione al Progetto locale) coinvolti dal Progetto locale in qualità di soggetti privati destinatari degli aiuti: punti 0,5 per ogni giovane destinatario degli aiuti, fino ad un massimo di 5 punti per l'intero Progetto locale;
- Numero complessivo di donne coinvolte dal Progetto locale in qualità di soggetti privati destinatari degli aiuti: punti 0,5 per ogni donna destinataria degli aiuti, fino ad un massimo di 5 punti per l'intero Progetto locale;
- Numero complessivo di posti di lavoro a regime previsti dal Progetto locale: punti 0,5 per ogni nuovo posto di lavoro, fino ad un massimo di 5 punti per l'intero Progetto locale. L'occupazione va mantenuta per almeno due anni dalla data di avvio dell'attività. Il mancato rispetto di tale requisito, fatti salvi i casi di forza maggiore, determina l'obbligo di restituzione sino ad un massimo del 20% del contributo ricevuto;
- Progetti locali presentati da Consorzi di Comuni: punti 5;
- Coerenza con i progetti integrati territoriali di cui al cap. 1.6.3 del CdP definiti dall'Amministrazione regionale: punti 20 per i Progetti locali inseriti anche nell'ambito della progettazione integrata.

A parità di punteggio sarà attribuita priorità al Progetto locale proposto dal Comune o Consorzio di Comuni che, alla data del Censimento della popolazione del 2001, presenta il maggior tasso di occupazione in agricoltura rispetto all'occupazione complessiva. In caso di ulteriore parità la posizione in graduatoria è determinata in base alla progressione dell'ordine di protocollo della domanda.

La graduatoria di merito sarà determinata dall'applicazione dei punteggi e delle priorità sopra specificate.

8.4 Approvazione delle graduatorie e adozione del provvedimento di approvazione e impegno contabile

8.4.1 La graduatoria predisposta dalla Commissione è approvata con Deliberazione della Giunta Regionale e, unitamente agli elenchi dei Progetti locali esclusi, sarà pubblicata nel sito Internet www.regione.sardegna.it.

8.4.2 La graduatoria avrà valenza sino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

8.4.3 Il Dirigente del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, adotta il provvedimento di approvazione del Progetto locale, nonché di impegno contabile.

8.5 Trasferimento delle risorse finanziarie

8.5.1 A seguito dell'approvazione del Progetto locale, l'Ente beneficiario finale istituisce nel proprio bilancio, sulla base delle norme vigenti, due apposite contabilità, una per gli investimenti pubblici e una per gli investimenti privati.

8.5.2 L'erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà secondo il seguente schema:

- a) Come previsto dal POR Sardegna: 7% dell'importo del contributo pubblico concesso a titolo di 1° acconto, previa presentazione da parte del Legale rappresentante dell'Ente Beneficiario finale di una domanda di pagamento e di una dichiarazione che certifichi di aver completato l'iter procedurale per l'attuazione del Progetto locale mediante:
- per gli investimenti di diretta pertinenza pubblica, l'avvenuta predisposizione e approvazione della progettazione esecutiva eseguita in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavori, nel caso di opere pubbliche, e (ove necessaria) della progettazione definitiva nell'ipotesi di contratti di forniture e/o di servizi;
 - per gli investimenti dei privati, l'avvenuta acquisizione degli elaborati progettuali esecutivi corredati della relativa documentazione tecnica e amministrativa, conformemente alle domande di adesione allegate alla domanda di finanziamento del Progetto locale.
- b) 40% dell'importo del contributo pubblico concesso, ad avvenuto avvio lavori del Progetto locale, previa presentazione da parte del Legale rappresentante dell'Ente Beneficiario finale di una documentata domanda di pagamento e di una dichiarazione che certifichi:
- l'avvio lavori del Progetto locale,
 - che le iniziative cofinanziate procedono con regolarità,
 - che le spese riferite agli acconti ricevuti – il cui elenco dettagliato riportante gli importi e gli estremi della relativa documentazione di spesa dovrà essere allegato e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento – sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- c) 40% dell'importo del contributo pubblico concesso, per spese sostenute nella misura del 90% delle precedenti erogazioni, previa presentazione da parte del Legale rappresentante dell'ente Beneficiario finale di una documentata domanda di pagamento e di una dichiarazione che certifichi:
- che le iniziative cofinanziate procedono con regolarità,
 - che le spese riferite agli acconti ricevuti – il cui elenco dettagliato riportante gli importi e gli estremi della relativa documentazione di spesa dovrà essere allegato e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento – sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- d) la quota restante, a titolo di saldo, verrà disposta successivamente alla presentazione da parte dell'Ente beneficiario di una apposita domanda di pagamento, a firma del Legale rappresentante dell'Ente e del Responsabile Unico del procedimento. La domanda dovrà essere corredata del provvedimento di approvazione delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto locale (conformemente

all'approvazione e/o successive modifiche autorizzate) da parte dell'organo statutariamente competente. L'approvazione della spesa e l'erogazione del saldo da parte della Regione avverrà sulla base dell'elenco dettagliato, sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento ed allegato alla domanda di pagamento, riportante gli importi e gli estremi della relativa documentazione di spesa. La domanda di pagamento a saldo dovrà essere inoltrata alla Regione entro i tempi di conclusione previsti dal provvedimento di concessione, comprese le eventuali proroghe concesse.

8.5.3 In ogni caso, il trasferimento delle risorse avverrà mediante accredito su un apposito conto corrente bancario dedicato per le operazioni finanziarie necessarie alla realizzazione del Progetto Locale, preventivamente indicato dall'Ente beneficiario.

8.5.4 L'Ente beneficiario deve procedere sui pertinenti Capitoli di bilancio, con atti formali, agli accertamenti e all'impegno delle somme necessarie ai pagamenti agli aventi diritto e all'erogazione degli aiuti ai privati.

8.5.5 I finanziamenti erogati saranno assoggettati alla rendicontazione ed ai monitoraggi finanziari, fisici e procedurali delle operazioni finanziate così come previsto dalla normativa comunitaria.

8.5.6 Il finanziamento erogato costituisce, per il tesoriere dell'Ente beneficiario, entrata con destinazione specifica ed è comunque assoggettato all'obbligo di comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-Pastorale gli estremi degli atti esecutivi con i quali l'Ente assume a termini di legge gli impegni di spesa.

9. PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO LOCALE

9.1 Varianti al Progetto Locale

9.1.1 L'Ente beneficiario finale, per comprovati motivi, come di seguito disciplinato potrà introdurre delle modifiche al Progetto locale approvato, dandone preventiva comunicazione al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e, contestualmente, alla Commissione interassessoriale di cui al precedente paragrafo 8.3.

9.1.2 Per comprovati motivi, alle modifiche che comportino aumento di spesa su alcune sub azioni come definite nel punto 6.1, possono essere destinate le eventuali economie che derivano da modifiche che comportino diminuzione di spesa su altre sub azioni dello stesso Progetto locale.

9.1.3 Per le modifiche che rientrano nel limite del 10% della spesa complessiva ammessa, la Regione tramite la Commissione interassessoriale di cui al precedente paragrafo 8.3, si riserva la facoltà di approvarle entro 30 giorni successivi all'acquisizione della comunicazione da parte della medesima; trascorso tale termine, senza aver ottenuto risposta, l'Ente beneficiario può considerare approvata la modifica richiesta.

9.1.4 Le modifiche superiori al 10% dovranno essere comunque preventivamente autorizzate con provvedimento del Dirigente del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, previo esame e positiva valutazione di ammissibilità da parte della Commissione di cui al precedente paragrafo 8.3.

9.1.5 In ogni caso, non potranno essere ammesse varianti in aumento rispetto all'importo del finanziamento concesso per la realizzazione del Progetto Locale o che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il Progetto locale è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa.

9.2 Proroghe al Progetto Locale

9.2.1 Le richieste di proroga devono essere giustificate da validi e controllabili motivi dal cui esame dovrà risultare evidente, in ogni caso, la persistenza della volontà da parte dell'Ente beneficiario di eseguire gli interventi in un successivo ragionevole lasso di tempo.

9.2.2 Sulle eventuali richieste di proroga dei termini concessi per la realizzazione del Progetto locale si esprime il Dirigente del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

8.2.3 In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che dilatino la conclusione dell'intervento oltre il 30.08.2008.

9.3 Modalità di attuazione degli investimenti pubblici

9.3.1 Saranno direttamente curati dall'Ente beneficiario finale la progettazione (anche attraverso incarichi a liberi professionisti), l'appalto e l'esecuzione degli interventi inseriti nel Progetto locale.

9.3.2 Trattandosi di interventi inseriti in un programma cofinanziato dall'Unione Europea mediante il P.O.R. Sardegna 2000/2006 l'Ente beneficiario finale procederà:

- entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di approvazione del Progetto locale, all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- entro i successivi 60 giorni all'appalto, alla consegna e affidamento dell'intervento nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia, sia che si tratti di lavori, di forniture e/o di servizi.

9.3.3 Le modalità di attuazione sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, forniture e servizi.

9.4 Modalità di attuazione degli investimenti privati

9.4.1 Oltre che la selezione delle domande di finanziamento, saranno direttamente curati dall'Ente beneficiario finale l'acquisizione, l'istruttoria ed il finanziamento dei progetti esecutivi dei soggetti privati secondo le seguenti modalità:

a) Presentazione dei progetti esecutivi:

Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta approvazione del Progetto locale, l'Ente provvederà a pubblicizzare, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale di apposito Avviso, le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti esecutivi, completi di tutti gli elaborati tecnici, nonché della documentazione amministrativa comprese concessioni, pareri e/o nulla osta, tali da rendere l'intervento immediatamente realizzabile. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi non potrà essere superiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso.

b) Istruttoria e concessione del finanziamento:

I risultati dell'istruttoria saranno riportati in apposita relazione sottoscritta dal funzionario incaricato e/o dal Responsabile unico del procedimento. Nella relazione dovranno essere specificate le motivazioni di vario ordine alla base della dichiarazione di finanziabilità (o di non finanziabilità) del progetto proposto, unitamente all'importo del relativo contributo concedibile. La concessione del finanziamento sarà formalizzata con apposito provvedimento amministrativo, nel quale dovrà essere fissato il termine massimo per la conclusione dei lavori e degli interventi previsti in progetto.

Il destinatario deve prestare a favore dell'Ente beneficiario finale, a garanzia del contributo assentito, apposita cauzione costituita da polizza fideiussoria o garanzia bancaria pari al 110% dell'importo concesso, da svincolarsi a conclusione dell'intervento finanziato, previo accertamento di regolare esecuzione dei lavori ed il pagamento del saldo del contributo.

La garanzia fideiussoria di cui sopra dovrà essere rilasciata dagli istituti bancari, dalle imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 – Testo Unico Bancario. Non sono ammesse forme di garanzia fideiussoria differenti da quelle citate o prestate da soggetti diversi da quelli legittimati secondo le norme di cui sopra.

Il provvedimento amministrativo di definitiva approvazione ed impegno della spesa a favore dei destinatari degli interventi sarà notificato a questi ultimi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

c) Nomina del direttore dei lavori:

La nomina del Direttore dei lavori è obbligatoria. L'incarico deve essere conferito a professionista allo scopo abilitato che deve sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione. Il direttore dei lavori può coincidere o no col progettista.

d) Proroghe:

Le richieste di proroga devono essere giustificate da validi e controllabili motivi dal cui esame dovrà risultare evidente, in ogni caso, la persistenza della volontà da parte del soggetto destinatario di eseguire gli interventi in un successivo ragionevole lasso di tempo.

In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che dilatino la conclusione dell'intervento e l'erogazione del saldo finale oltre il termine previsto per la conclusione del Progetto locale.

e) Varianti:

L'approvazione delle varianti è disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. n. 446 del 22.5.1967.

I progetti ammessi a finanziamento non potranno comunque essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato per l'inserimento nel Progetto locale approvato dalla Regione.

In tutti i casi, le varianti non potranno comportare un aumento dell'investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

f) Erogazioni per stati di avanzamento:

Non sono ammesse erogazioni a titolo di anticipazione, ma solamente pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori.

In caso di mancata o parziale esecuzione e/o mancato accertamento delle opere e delle forniture previste in progetto, il concessionario privato dovrà restituire all'Ente concedente, in misura proporzionale ai lavori non realizzati e non accertati, la somma ricevuta maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di estinzione del mandato di pagamento.

In sede di accertamento finale, qualora l'organo istruttore valutasse che il complesso dei lavori eseguiti parzialmente non costituisce un lotto funzionale, la somma erogata deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra.

g) Accertamento di regolare esecuzione e saldo:

Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, il soggetto titolare della concessione stessa dovrà inoltrare richiesta di accertamento di regolare esecuzione, allegando la documentazione tecnica ed amministrativa di rito, ivi compresa quella prescritta nel documento di concessione predetto.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative agli investimenti saranno state effettivamente pagate dal destinatario della concessione del contributo e dimostrate con fatture quietanzate, oppure con documenti contabili aventi forza probante equivalente, corredate delle relative dichiarazioni liberatorie (rilasciate dalle ditte fornitrici, attestanti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state né verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente) e dalle modalità di pagamento (non saranno consentiti pagamenti per contanti. I pagamenti effettuati con assegni bancari dovranno essere suffragati dai rispettivi estratti conto bancari o postali).

Il saldo del contributo sarà erogato a compimento dei lavori e degli acquisti, previo accertamento finale di regolare esecuzione.

10. CONTROLLI E REVOCHE

10.1 In ogni stadio del procedimento l'Unione Europea, lo Stato Italiano, la Regione e l'Ente locale concedente possono disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti. I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione.

10.2 Per le dichiarazioni sostitutive rese dai destinatari privati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 i controlli riguarderanno un campione non inferiore al 5%, secondo le modalità di cui al Capo V del DPR 445/2000. Tali controlli sono effettuati dall'Ente beneficiario finale, il quale a norma dell'art. 72 del DPR 445/2000 individua e rende note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

10.3 Nel caso di inadempienza per responsabilità diretta, mancato rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma, mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti emessi dall'Amministrazione regionale per il finanziamento del Progetto Locale, nonché delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, si potrà procedere alla revoca dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo alla restituzione delle somme eventualmente riscosse maggiorate del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data di estinzione del mandato di pagamento.

10.4 In particolare, si dispone che il mancato riconoscimento del finanziamento dell'intervento da parte della U.E. alla Regione, imputabile ad inadempienze dell'Ente beneficiario finale, anche riguardo le modalità e i tempi del monitoraggio, determina la totale revoca del finanziamento da parte della Regione nei confronti dell'Ente beneficiario, con conseguente restituzione delle somme percepite e imputazione all'Ente medesimo degli eventuali danni.

11. CRONOGRAMMA

In linea generale si procederà come segue:

- presentazione delle domande per il finanziamento dei Progetti locali (entro e non oltre il 60° giorno compreso dalla pubblicazione di apposito Avviso su tre dei quotidiani regionali a maggiore tiratura);
- selezione delle domande e formazione delle graduatorie (entro 90 giorni dall'insediamento della Commissione interassessoriale);

Azione 4.14.a “Progetti locali” – Misura 4.14 del POR Sardegna 2000/2006

- approvazione delle graduatorie con deliberazione della Giunta Regionale, loro pubblicazione nel sito Internet della Regione e successiva adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del Progetto locale;
- adozione del provvedimento di erogazione del 1° acconto (entro 60 giorni dalla corretta presentazione della domanda di pagamento corredata della relativa documentazione);
- avvio dei lavori (per i lavori pubblici entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di approvazione del Progetto locale);
- adozione del provvedimento di erogazione di successivi pagamenti intermedi (entro 60 giorni dalla corretta presentazione della domanda di pagamento corredata della relativa documentazione)
- dichiarazione termine lavori previsti nel Progetto locale e contestuale presentazione dei documenti di spesa (entro 18 mesi dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale di approvazione del Progetto locale e comunque entro il 30.06.08, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione);
- pagamento del saldo finale a fronte dell'accertamento amministrativo di avvenuta realizzazione del Progetto locale (entro 60 giorni dalla corretta presentazione della domanda di pagamento corredata della relativa documentazione).

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi al finanziamento, tutte le azioni e gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente, compresa quella in materia ambientale e contabilità generale dello Stato e della Comunità Europea.

12.2 Dovranno essere inoltre rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (CE) 30.05.2000 n. 1159/2000 della Commissione²

12.3 Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento a quanto previsto nel POR 2000-2006 della Regione Sardegna e nel relativo Complemento di Programmazione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

12.4 Ulteriori disposizioni relative all'attuazione dell'Azione 4.14.a “Progetti locali” potranno essere disposte mediante atti del Dirigente del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

12.5 All'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale è riservata la facoltà di impartire, ove necessario, ulteriori direttive operative.

13. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato n. 1: Elenco “centri minori” ammissibili;
- Allegato n. 2: Impegni dell'Ente beneficiario finale (Comune o Consorzio di Comuni);
- Allegato n. 3: Tabella A - Investimenti ammissibili, destinatari finali, intensità degli aiuti e spesa massima ammissibile;
- Allegato n. 4: Specifiche tecniche;
- Allegato n. 5: Domanda di adesione da parte dei soggetti privati al Progetto locale;
- Allegato n. 6: Domanda di finanziamento del Progetto locale;
- Allegato n. 7: Schema di relazione illustrativa del Progetto locale;

² Il testo del Regolamento (CE) 1159/2000 del 30.05.2000 ed ulteriori informazioni in materia sono disponibili nel sito Internet www.regione.sardegna.it.

Azione 4.14.a “Progetti locali” – Misura 4.14 del POR Sardegna 2000/2006

- Allegato n. 8: Attestazione di finanziabilità del singolo investimento da parte del Responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- Allegato n. 9: Dichiarazione del Rappresentante legale dell’Ente beneficiario finale di accettazione delle condizioni e degli impegni per il finanziamento del Progetto locale.